



Medaglia d'oro al Valore Civile

Autorità Vigilanza – Numero gara 491220
Rif. 4.25.5
Appalto n. 3/Servizi/2010
RM/as

QUESITI E RISPOSTE

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA VIABILITÀ ORDINARIA ED IL PUNTO DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI ALBA – BRA, NEL COMUNE DI VERDUNO.

QUESITO N. 1

Relativamente al punto III.2.2. b) del bando di gara: fatturato relativo all'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di progettazioni complete:

- 1) il totale può essere raggiunto con fatture di progettazioni parziali? (ovvero: considerare la somma di n. incarichi di progettazioni parziali)
- 2) per le fatture che non sono state suddivise in categorie tipo VIa e IXc si può “estrapolarne” il valore usando come riferimento il calcolo parcella secondo DM? Ovvero sulla base dell'importo lavori?

RISPOSTA QUESITO N. 1

Punto 1.

Al riguardo si precisa che i requisiti di ammissibilità sono indicati nell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto “Soggetti partecipanti requisiti economico – finanziari” che si riporta per le parti di interesse del quesito:

b) fatturato relativo all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di progettazioni complete (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo), relative a lavori dei seguenti importi complessivi:

- categoria XIc (Fondazioni Speciali), importo totale dei lavori pari ad almeno €. 1.600.000,00;
- categoria VIa (Strade Ordinarie), importo totale dei lavori pari ad almeno €. 7.136.000,00.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e fatturati negli esercizi del decennio (2000/2009) antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi di progettazione di cui ai punti b) e c) devono essere completi, cioè comprendenti tutti i livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo) previsti dalla normativa sui lavori pubblici.

Nel caso in cui il soggetto abbia svolto i servizi di progettazione di cui ai punti b) e c) in Raggruppamento, dovrà indicare la percentuale di partecipazione allo stesso e gli importi per il raggiungimento dei requisiti saranno calcolati proporzionalmente.

Punto 2.

Si premette che il fatturato di cui ai punti III 2.2.b) e III 2.2.c) del bando di gara, è riferito all'importo dei lavori e non all'importo del servizio di progettazione; a tale riguardo, si precisa che verranno considerati, in relazione alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, solo gli importi lavori per i quali sono stati espletati tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo).

Con riferimento al quesito presentato, l'importo delle singole categorie può essere estrapolato sulla base degli importi dei lavori risultanti dalla documentazione relativa all'affidamento dei servizi effettuati (disciplinare, capitolato di gara, convenzione, contratto di servizio, ecc..).

Qualora le fatture, che dovranno essere presentate a norma del punto 13 del Disciplinare di gara, non fossero esaustive per dimostrare il requisito richiesto, a comprova di quanto dichiarato, la S.A. potrà richiedere copia della documentazione di cui al precedente capoverso, ovvero un'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento.

QUESITO N. 2

In riferimento ai punti 9b) e 9c) del disciplinare di gara della procedura aperta in oggetto, poniamo i seguenti quesiti:

1. i requisiti minimi delle classi e categorie IXc e VIa si riferiscono all'importo delle opere?
2. i riferimenti circa il fatturato da inserire nelle tabelle dell'Allegato 3 sono soltanto numero e data delle fatture? Non è quindi necessario indicare l'importo del fatturato?
3. nel caso di servizi comprendenti oltre alla progettazione completa, anche la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, si elencheranno soltanto le fatture emesse per la progettazione?
4. gli esercizi da conteggiare per la determinazione degli ultimi dieci anni sono 2000-2009? Nel caso di servizi iniziati e terminati precedentemente ma fatturati nell'arco degli ultimi dieci anni, si possono tenere in considerazione?
5. I servizi della classe e categoria Via possono essere integrati dai servizi rientranti nella classe e categoria VIb)?

In riferimento al punto 9.a) del disciplinare di gara della procedura aperta in oggetto, poniamo il seguente quesito:

6. Per "fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione" si intende il fatturato globale comprendente progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudi, ecc. ed altre attività attinenti all'architettura ed all'ingegneria?

RISPOSTA QUESITO N. 2

Punto 1

Con riferimento al quesito presentato, si rinvia a quanto indicato nella risposta al quesito n. 1 Punto 2.

Punto 2

Nell'allegato 3 "Dichiarazione" al punto z3) (B.1 – B.2 – C.1 – C.2) occorre indicare nella 5ª colonna il numero e la data della fattura a cui si riferisce il servizio di progettazione, mentre nella colonna successiva occorre indicare l'importo totale dei lavori a cui si riferisce la progettazione.

Punto 3

Al riguardo, si precisa che è sufficiente indicare la fatture relative alla progettazione.

Qualora le fatture che dovranno essere presentate a norma del punto 13 del Disciplinare di gara non siano esaustive per dimostrare il requisito richiesto, a comprova di quanto dichiarato la S.A. potrà

richiedere copia di documentazione integrativa ovvero un'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Punto 4

Al riguardo, si riporta l'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto "**Soggetti partecipanti-requisiti economico-finanziari**" per la parte di interesse del quesito:

"I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e fatturati negli esercizi del decennio (2000/2009) antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente".

Secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto non potranno pertanto essere accettati i servizi relativi a prestazioni iniziate e terminate in periodo antecedente al decennio di riferimento.

Per le prestazioni iniziate in epoca precedente e relative a progettazioni complete (preliminare, definitivo ed esecutivo), l'importo dei lavori dovrà essere determinato proporzionalmente alla parte dei servizi espletati nel decennio 2000/2009. A tale proposito, al fine di determinare proporzionalmente la quota relativa al decennio di riferimento, la S.A. potrà richiedere la documentazione relativa all'affidamento dei servizi effettuati (disciplinare, capitolato di gara, convenzione, contratto di servizio, ecc..) ovvero un'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Punto 5

Vedasi avviso di rettifica pubblicato.

Punto 6

Si.

Cuneo, 03/03/2010

QUESITO N. 3

1. Con riferimento all'affidamento in oggetto ed in particolare ai requisiti economici-finanziari di cui all'art. 14 del disciplinare di gara, considerato che solo occasionalmente al progettista incaricato della progettazione preliminare è altresì affidata la progettazione definitiva-esecutiva, si richiede se ai fini del calcolo dei requisiti di cui al punto b) e c) verranno considerati gli importi relativi ad incarichi di progettazione definitiva/esecutiva.
2. Si richiede inoltre se, in quanto appartenenti a categoria superiore, possano essere considerati ai fini del calcolo dei requisiti di cui sopra, progettazioni relative alla categoria VIb.

RISPOSTA QUESITO N. 3

Punto 1

Con riferimento al quesito presentato, si richiama quanto indicato nella risposta al quesito n. 1 punto 1.

Punto 2

Con riferimento al quesito presentato, vedasi avviso di rettifica pubblicato.

Cuneo, 04/03/2010

Si evidenzia che i requisiti di partecipazione di cui al punto 9 lett. b) e c) del disciplinare di gara fanno riferimento ad importi minimi di lavori e non di servizi, in conformità a quanto previsto dal parere n. 72 del 23 ottobre 2007 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Di conseguenza, il riferimento alle fatture dei servizi di progettazione è utile esclusivamente per comprovare il collegamento tra i servizi prestati ed i lavori da computare per il raggiungimento dei minimi richiesti.

In proposito si richiama altresì la risposta data al quesito n. 1 formulato alla Stazione Appaltante: *“(...) Si premette che il fatturato di cui ai punti II 2.2.b) e III 2.2.c) del bando di gara è riferito all'importo dei lavori e non all'importo del servizio di progettazione; a tale riguardo, si precisa che verranno considerati, in relazione alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, solo gli importi lavori per i quali sono stati espletati tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo).*

Con riferimento al quesito presentato, l'importo delle singole categorie può essere estrapolato sulla base degli importi dei lavori risultanti dalla documentazione relativa all'affidamento dei servizi effettuati (disciplinare, capitolato di gara, convenzione, contratto di servizio, ecc...).

Qualora le fatture, che dovranno essere presentate a norma del punto 13 del Disciplinare di gara, non fossero esaustive per dimostrare il requisito richiesto, a comprova di quanto dichiarato, la S.A. potrà richiedere copia della documentazione di cui al precedente capoverso, ovvero un'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento”.

Si richiamano altresì lo schema di dichiarazione allegato al disciplinare, e soprattutto, il capitolato speciale d'appalto, che all'art. 14 disciplina dettagliatamente tali aspetti.

Si precisa che far rientrare la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza tra i requisiti richiesti non avrebbe aumentato per i concorrenti le possibilità di raggiungere l'importo minimo richiesto, proprio perché tale importo è riferito ai lavori e non ai servizi. Al contrario, la mancata inclusione della direzione lavori e coordinamento della sicurezza va interpretata nell'ottica del *favor participationis*. Invece che richiedere l'avvenuto svolgimento di tutte le prestazioni oggetto dell'incarico, si è ritenuto di limitare il requisito alla sola progettazione.

Cuneo, 05/03/2010